

SISTEMA INTEGRATO 231 - ANTICORRUZIONE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

(ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, aggiornato al testo della Legge 19 dicembre 2019, n. 157)



Sommario

0

1. Il modello di organizzazione, gestione e controllo di S.C.R. Piemonte S.p.A.	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>1.1 Obiettivi del Modello di organizzazione, gestione e controllo</u>	<u>3</u>
<u>1.2</u> 3	
<u>Evoluzione normativa successiva al precedente aggiornamento</u>	<u>3</u>
<u>1.3 Protezione delle persone che segnalano violazioni alle disposizioni normative</u>	<u>6</u>
<u>1.4 La realtà di S.C.R. Piemonte S.p.A.</u>	<u>8</u>
2. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”	11
3. Principi di corporate governance e sistema di gestione e controllo di S.C.R. Piemonte S.p.A.	19
4. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo in S.C.R. Piemonte S.p.A.	30
5. L’Organismo di Vigilanza (OdV)	37
6. Sistema disciplinare.....	45
7. Diffusione del Modello organizzativo	52

ALL: ELENCO REATI PREVISTI NEL D.LGS. N. 231/2001

REVISIONI DEL DOCUMENTO

EDIZIONE	SINTESI DELLE MODIFICHE	DATA
1.0	Prima approvazione del documento da parte del Consiglio di Amministrazione	6 agosto 2012
2.0	Adozione del documento da parte del Consiglio di Amministrazione - primo aggiornamento	27 giugno 2013
3.0	Adozione del documento da parte del Consiglio di Gestione - secondo aggiornamento	30 gennaio 2014
4.0	Adozione del documento da parte del Consiglio di Amministrazione - terzo aggiornamento	7 settembre 2016
5.0	Adozione del documento da parte del Consiglio di Amministrazione - quarto aggiornamento	20 dicembre 2017
6.0	Adozione del documento da parte del Consiglio di Amministrazione - quinto aggiornamento	13 maggio 2020
7.0	Adozione del documento da parte del Consiglio di Amministrazione - sesto aggiornamento	17 aprile 2024



1. Premesse

1.1 Obiettivi del Modello di organizzazione, gestione e controllo

S.C.R. Piemonte S.p.A. (di seguito anche “ S.C.R.” o “Società”), sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, a tutela della propria immagine e del proprio azionista, dei dipendenti, dei collaboratori e di tutti i terzi correlati, ha ritenuto conforme alla politica aziendale perseguita predisporre e adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “Modello organizzativo” o “Modello”), al fine di seguire le indicazioni fornite dapprima dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” e successivamente in coordinamento con quelle della Legge 6 novembre 2012 n. 190: “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche “PNA”).

Tale iniziativa si ritiene che possa costituire, unitamente alla codificazione di precise regole di comportamento, un efficace strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano in nome e/o per conto della Società, affinché siano indotti, nello svolgimento delle loro attività, a comportamenti ispirati dall’etica, nel rispetto delle regole e delle procedure richiamate nel Modello medesimo.

Lo scopo del Modello organizzativo è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato a ridurre, mediante l’individuazione delle attività sensibili e la loro conseguente disciplina, il rischio di commissione non solo dei reati presupposto previsti nel Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito anche “Decreto”), ma anche di quelli contemplati nella Legge n. 190/2012, nel contesto di un’applicazione integrata.

1.2 Evoluzione normativa successiva al precedente aggiornamento

D.lgs. 231/2001 – Catalogo dei reati presupposto

Successivamente al 13/5/2020, sono intervenute le seguenti modifiche normative nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, che il presente aggiornamento del Modello recepisce sia nella Parte Generale che nelle Parti Speciali interessate.

D.lgs. n. 75/2020 del 14/07/2020: “*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa*



alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”:

- inserimento nel catalogo dei reati presupposto, all'articolo 24, della fattispecie della frode nelle pubbliche forniture ed estensione all'Unione europea del novero dei soggetti nei confronti dei quali truffa e frode informatica comportano responsabilità amministrativa dell'ente quando sono commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso;
- inserimento nel catalogo dei reati presupposto, all'articolo 24, della fattispecie di cui all'art. 2 della Legge 898/1986, che punisce chiunque *conseguie indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi. Indennità restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di garanzia o del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale.*
- inserimento nel catalogo dei reati presupposto, all'articolo 25, delle fattispecie del peculato e dell'abuso d'ufficio;
- ampliamento delle fattispecie sanzionate di cui all'art- 25-quinquiesdecies (reati tributari) con l'inserimento del comma 1-bis relativo ai *delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, ovvero i delitti di: dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, indebita compensazione;*
- inserimento dell'articolo 25-sexiesdecies (Contrabbando).

Decreto Lgs. n. 184/2021 del 08/11/2021: *Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio:*

- inserimento dell'art. 25-octies.1, che sanziona i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Decreto Lgs. n. 195/2021 del 08/11/2021: *Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale.* Tale decreto non ha apportato modifiche dirette al D.Lgs. 231/2001, ma ha modificato gli articoli del Codice penale riguardanti le fattispecie di cui all'art. 25-octies, in particolare prevedendo la punibilità dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio anche nel caso in cui i profitti illecitamente impiegati provengano da reati colposi o puniti con contravvenzione, questi ultimi nell'ambito di limiti definiti.



Legge 9/03/2022, n. 22: *Disposizione in materia di reati contro il patrimonio culturale:*

- inserimento degli articoli 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) e 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

D.Lgs. n.156/2022 del 04/10/2022: *Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale:*

- modifica del testo del comma 1-bis dell'articolo 25-quinquiesdecies; i reati tributari ivi indicati sono punibili *quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.*

Decreto lgs. n.19/2023 del 02/03/2023: *Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere:*

- inserimento, al comma 1 dell'articolo 25-ter (Reati societari) della lettera s-ter), la quale prevede la sanzione per il *delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.*

Legge n. 63/2023 del 14/07/2023: *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica:*

- inserimento, al comma 1 dell'art. 171 ter della Legge 633/1941, richiamato dal Dlgs. 231/2001 art. 25 novies, della lettera h-bis), per il *contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva ed editoriale.* La nuova norma punisce la condotta di *chiunque, a fini di lucro, abusivamente, esegue la fissazione su supporto digitale, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.*

DL n. 105/2023 de 10/08/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 137/2023 del 9/10/2023: *Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile [omissis]:*



- estensione dell'art. 24 del Dlgs. 231/2001 alle fattispecie della *Turbata libertà degli incanti* e *Turbata libertà nella scelta del contraente* (artt. 353, 353bis c.p.);
- estensione dell'art 25 octies.1 del Dlgs. 231/2001 alla fattispecie di cui all'art. 512 bis del c.p. (*Trasferimento fraudolento di valori*), che prevede la punizione di *chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter* (previsti come reato presupposto dall'art. 25 octies Dlgs. 231/2001).

Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)

Il Consiglio dell'ANAC, con delibera del 17 gennaio 2023, ha approvato il PNA 2022. Se con il precedente PNA 2019 il Consiglio dell'ANAC aveva *deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni contenute nella Parte Generale del Piano stesso, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad allora dai piani precedenti e dai loro aggiornamenti, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori*, con il PNA 2022 l'Autorità ha inteso fornire indicazioni più approfondite su alcuni temi specifici, riguardanti sia l'impostazione e l'attuazione dei PTPCT sia argomenti di particolare rilevanza attuale alla luce dell'evoluzione normativa. Quelli maggiormente rilevanti in questa sede sono i seguenti:

- monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure;
- il *pantouflage*;
- la disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici e prevenzione della corruzione;
- conflitti di interesse e trasparenza nei contratti pubblici.

Da evidenziare come, al momento della delibera di approvazione del PNA 2022, non fosse ancora vigente il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*". Questa ulteriore evoluzione normativa è stata presa in considerazione nella revisione critica dei protocolli delle Parti Speciali.

1.3 Protezione delle persone che segnalano violazioni alle disposizioni normative

Il D. legislativo n. 24 /2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione ha novellato l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 nella parte già introdotta



dalla legge n.179 del 30 novembre 2017, riformulando il comma 2-bis e abrogando i commi 2-ter e 2-quater. Nella formulazione attuale, il comma 2-bis prevede che *“I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)”*.

Pertanto, S.C.R. ha adottato la **Procedura per la segnalazione degli illeciti o di irregolarità ai sensi della Legge n. 190/2012 e D.Lgs. 231/2001 (Whistleblowing policy)**, costituente parte integrante e sostanziale del presente Modello.

Tale procedura, in conformità con il dettato normativo:

- individua i canali interni messi a disposizione per la segnalazione degli illeciti;
- disciplina la gestione dei canali di segnalazione interna;
- sancisce la tutela dell’anonimato del segnalante e il divieto di ritorsione;
- definisce le sanzioni applicabili in caso di violazione del divieto di ritorsione e le sanzioni applicabili in capo al segnalante in caso di segnalazioni palesemente false, strumentali o in malafede.

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 individua obbligatoriamente - vista la qualità di SCR Piemonte SpA quale società in house providing della Regione Piemonte e dunque, assimilabile per la fattispecie, a società operante nel “settore pubblico” - quale destinatario della segnalazione il RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), individuato con delibera del CdA di SCR Piemonte in data 21 settembre 2021.

La segnalazione può essere presentata:

a) mediante invio di una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

whistleblowing@scr.piemonte.it, accessibile esclusivamente al RPCT.

In tal caso l’identità del segnalante sarà conosciuta solo dal RPCT che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;

b) mediante servizio postale (anche posta interna). In tal caso, affinché sia assicurata la riservatezza, la segnalazione deve essere inserita in busta chiusa contrassegnata come “RISERVATA”, indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, S.C.R. Piemonte S.p.A., C.so Marconi n. 10, 10125 Torino;

c) SCR Piemonte S.p.A., ferma la possibilità di trasmettere le segnalazioni con ogni mezzo, mette a disposizione di tutti i soggetti legittimati a inoltrare le segnalazioni



l'applicazione informatica "Open Whistleblowing" di ANAC sul proprio sito istituzionale consentendo la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per il RPCT, che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità.

1.4 La realtà di S.C.R. Piemonte S.p.A.

SCR Piemonte S.p.A., interamente partecipata dalla Regione Piemonte, è stata istituita con Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 con l'obiettivo di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale.

In considerazione della totale partecipazione pubblica e della sua natura strumentale all'attività della Pubblica Amministrazione piemontese, concorrendo alla realizzazione degli obiettivi regionali nel perseguimento degli interessi pubblici, S.C.R. Piemonte è da considerarsi "Organismo di diritto pubblico", operante come "in house providing".

La Società, anche in attuazione della Programmazione di cui all'art. 6 della L.R. n. 19/2007, svolge tutte le attività necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite, e in particolare:

- a) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
- b) l'aggiudicazione di appalti, la stipulazione ed esecuzione di contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ivi compresa la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e la redazione di studi di fattibilità nonché le ulteriori attività tecnico - amministrative dalla progettazione sino al collaudo, con risorse interne o per il tramite di affidamento a terzi nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica;
- c) la stipulazione di accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- d) la gestione di sistemi dinamici di acquisizione e di mercati elettronici;
- e) la stipulazione e gestione di convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2000") e di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti di lavori, beni o servizi, in forma aggregata o su richiestadi singole stazioni appaltanti, nonché l'affidamento in concessione di lavori e di servizi e l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo;
- f) l'organizzazione di iniziative di procurement pubblico innovativo ai sensi degli



articoli 65 e 158, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 32 della direttiva n. 2014/25/UE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE) mediante il coinvolgimento, nel processo di approvvigionamento, delle start up innovative di cui all'art. 25 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012;

- g) lo svolgimento di attività di committenza ausiliarie di cui all'articolo 3, del D.Lgs. 50/2016;
- h) lo svolgimento di tutte le attività inerenti, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, incluse le procedure di esproprio.

La Società, in veste di stazione appaltante, realizza:

- a) gli interventi affidati, in qualità di centrale di committenza regionale, dalla Regione Piemonte e dai soggetti di cui all'art 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 19/2007 ed individuati nella Programmazione di cui all'art. 6 della stessa Legge;
- b) gli interventi affidati, in qualità di stazione unica appaltante, dalla Regione Piemonte e dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 19/2007 ed individuati nella Programmazione di cui all'art. 6 della stessa legge, ovvero affidati dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della stessa Legge, mediante Convenzioni, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 30 giugno 2011.

La Società svolge la sua attività in favore della Regione Piemonte e dei soggetti pubblici (ivi compresi organismi di diritto pubblico da questi costituiti e partecipati nonché loro consorzi o associazioni) aventi sede nel suo territorio.

In qualità di società *in house providing* della Regione Piemonte si occupa di:

- a) interventi affidati dalla Regione Piemonte e individuati nella Programmazione di cui all'art. 6 della L.R. n. 19/2007 non rientranti nell'attività di centralizzazione delle committenze e di committenza ausiliarie di cui all'art. 3, comma 1, lettere i), l) e m) del Codice dei contratti pubblici;
- b) svolgimento di attività e compimento di operazioni inerenti, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, anche mediante partecipazioni, dirette o indirette, o interessenze, in altre società pubbliche aventi oggetto analogo od affine al proprio.

Nell'espletamento delle sue funzioni S.C.R. Piemonte opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non



discriminazione nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale.

Nello svolgimento della sua attività la Società ricerca sistematicamente l'innovazione nei campi di proprio interesse in termini di processo e di prodotto, per garantire elevati standard qualitativi nell'interesse dell'utenza e del sistema economico – finanziario in generale, incoraggiando lo sviluppo sostenibile nel rispetto delle norme in materia di tutela ambientale, efficientamento energetico nonché salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Con delibera A.NA.C. n. 58 del 22 luglio 2015, su designazione della Regione Piemonte, S.C.R. Piemonte è stata inoltre individuata quale Soggetto Aggregatore nazionale e partecipa attivamente al tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per gli acquisti delle P.A. L'iniziativa, che si colloca nell'ambito dell'attività di revisione della spesa, ha l'obiettivo di razionalizzare, nei diversi settori pubblici, gli approvvigionamenti, per ridurre i costi e migliorare la qualità su scala nazionale.



2. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”

2.1 Principi generali

Con il Decreto Lgs. dell'8 giugno 2001 n. 231 (D.Lgs. 231/2001), recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, il Legislatore ha inteso adeguare la normativa interna, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17/12/1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con questa norma è stato introdotto per la prima volta nell'ordinamento nazionale un **regime di responsabilità amministrativa degli enti** che si aggiunge a quella della persona fisica, appartenente all'Ente, che ha materialmente realizzato il fatto illecito.

Si tratta di **una responsabilità amministrativa “sui generis”**, in quanto consegue alla commissione di un reato e **presenta le garanzie proprie del processo penale**. Il Decreto fissa, infatti, i principi generali e i criteri di attribuzione della responsabilità, nonché le sanzioni e il relativo procedimento di accertamento e applicativo.

Per quanto riguarda le persone fisiche responsabili dei fatti illeciti in conseguenza dei quali insorge la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'art. 5 del fa riferimento agli atti commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da due categorie di soggetti:

- a) soggetti in posizione apicale, vale a dire persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo;
- b) soggetti “sottoposti”, ovvero persone soggette alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (i lavoratori dipendenti).

La responsabilità dell'Ente è una responsabilità autonoma: sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2.2 Le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001 (cd. “reati presupposto”)

In base al D.Lgs. n. 231/2001 l’Ente può essere chiamato a rispondere soltanto della realizzazione di determinati reati, tassativamente indicati dal Legislatore nel Decreto e in alcune leggi specifiche.

L’elenco delle fattispecie di reato “presupposto”, il cui novero è stato molto ampliato nel tempo da numerosi interventi normativi, è riportato in allegato.

La responsabilità amministrativa degli Enti può configurarsi anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per tali reati non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

È, inoltre, sanzionata la commissione del reato anche nella forma del tentativo.

2.3 I criteri di imputazione oggettiva: l’interesse e il vantaggio

La sanzione amministrativa può essere applicata alla Società esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale e solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione del reato nell’interesse o a vantaggio della Società da parte di soggetti qualificati (apicali o sottoposti).

Tale condizione consente di escludere la responsabilità dell’Ente nei soli casi in cui il reato sia stato commesso esclusivamente al fine di perseguire un interesse proprio o di terzi.

Il “vantaggio” e l’“interesse” rappresentano due distinti criteri di valutazione della responsabilità. L’interesse della Società, quanto meno concorrente, va valutato ex ante, mentre il vantaggio richiede una verifica ex post.

2.4 Le sanzioni

Il Dlgs. 231/2001 prevede un articolato sistema di sanzioni amministrative, piuttosto gravose a seconda del reato realizzato.

In particolare, all’articolo 9 il Decreto prevede che possano essere irrogate - nelle modalità di seguito descritte - sanzioni pecuniarie, interdittive, ma anche la confisca e la pubblicazione della sentenza.

Le **sanzioni pecuniarie** vengono comminate in ogni caso di condanna definitiva e vanno determinate per quote (in numero non inferiore a cento né superiore a mille). L’importo di una quota va da un minimo di euro 258,00 a un massimo di euro 1.549,00.



Il legislatore indica, per ciascun illecito, i minimi e i massimi edittali entro cui la pena può essere quantificata.

Il numero di quote è determinato, a discrezione del Giudice, in base alla gravità del fatto, al grado della responsabilità della persona giuridica nonché all'attività da essa svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11, comma 1).

Anche la quantificazione di ciascuna quota è rimessa alla discrezionalità del Giudice, il quale fa riferimento alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente (art. 11, comma 2), allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

L'articolo 12 del Dlgs. 231/2001 prevede, peraltro, alcune ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria:

- qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- qualora il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità.
- qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, sia stato adottato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Aggravamenti di pena sono invece previsti dall'art. 21 del Decreto in caso di pluralità di illeciti.

Le **sanzioni interdittive** si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono previste espressamente, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

i) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti apicali ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ii) in caso di reiterazione degli illeciti;

e consistono nelle seguenti misure:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del Reato;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;



- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi, o eventuale revoca di quelli già concessi.
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata delle sanzioni interdittive non può essere inferiore a tre mesi, né eccedere i due anni salvo, come previsto dall'art. 25 comma 5, nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, 317, 319, aggravato ai sensi dell'art. 319-bis quando dal fatto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, artt. 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 nei quali si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del D. Lgs, 231/2001 e s.m.i.

Le sanzioni interdittive non possono, al contrario, essere comminate nei casi sopra esaminati in cui il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità ovvero l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo.

Nella determinazione della sanzione interdittiva, il Giudice deve attenersi agli stessi criteri già indicati precedentemente a proposito delle misure pecuniarie. È possibile che più sanzioni interdittive vengano applicate congiuntamente. In particolare, è richiesto che la sanzione interdittiva abbia il carattere della specificità, ossia abbia ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente.

La sanzione di interdizione dall'esercizio dell'attività (che comporta la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività medesima) può essere comminata solo quando l'irrogazione di ogni altra sanzione risulti inadeguata.

Le misure interdittive sono, in linea di principio, temporanee. Tuttavia, nel caso in cui l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia già stato condannato, almeno tre volte, negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività tale sanzione può essere disposta in via definitiva. Allo stesso modo il Giudice può applicare all'Ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando l'Ente sia già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.



È sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'Ente - o una sua unità organizzativa - viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

Nei casi in cui sussistano i presupposti per comminare una sanzione interdittiva che comporti l'interruzione dell'attività dell'Ente, se questo svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può comportare un grave pregiudizio per la collettività, ovvero se l'interruzione dell'attività, date le dimensioni dell'Ente e le condizioni economiche del territorio in cui opera, può avere rilevanti ripercussioni sull'occupazione, è previsto che il Giudice possa, in luogo della sanzione interdittiva, disporre che l'attività dell'Ente continui sotto la guida di un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione che sarebbe stata inflitta.

La **confisca** del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta in caso di condanna. Quando non è possibile eseguire la confisca dei beni che hanno costituito il prezzo o il profitto del reato, la stessa può anche avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

La **pubblicazione della sentenza di condanna**, anche solo per estratto, in uno o più giornali indicati dal giudice a spese dell'Ente condannato può esser disposta dal giudice nei casi in cui viene irrogata una sanzione interdittiva.

2.5 Le misure cautelari

Nelle more del procedimento penale, su richiesta del pubblico ministero, il giudice può disporre in via cautelare le misure interdittive sopra descritte. Condizione per l'applicazione delle misure cautelari è che vi siano gravi indizi di responsabilità dell'Ente oltre ad elementi da cui emerga il concreto pericolo che vengano commessi ulteriori illeciti della stessa indole.

Come per le misure cautelari del processo contro la persona fisica, anche quelle relative agli Enti devono possedere i requisiti di proporzionalità, idoneità e adeguatezza: devono essere proporzionate all'entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, idonee alla natura ed al grado dell'esigenze cautelari e adeguate alla concreta esigenza cautelare per la quale la misura è stata richiesta, non potendo la stessa essere soddisfatta con diversa misura.

Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno (art. 51). Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la



medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi.

Il legislatore prevede, poi, ipotesi di sospensione delle misure cautelari nonché di revoca e sostituzione delle stesse.

Anche in sede cautelare, è possibile che, in luogo delle sanzioni interdittive, si disponga il commissariamento dell'Ente per tutto il tempo della durata della sanzione che sarebbe stata applicata.

2.6 Criteri di imputazione soggettiva: l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

Ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa occorre dimostrare che il reato rappresenta espressione della politica aziendale o quanto meno deriva da una colpa di organizzazione, in quanto ciò che si rimprovera all'Ente è il fatto di non aver adottato misure di prevenzione atte a prevenire il rischio reato.

Il criterio di imputazione soggettiva legato alla colpevolezza di organizzazione si differenzia a seconda che il reato sia stato commesso da soggetti apicali piuttosto che dai sottoposti.

Soggetti apicali

L'art. 6 del Decreto stabilisce infatti che, in caso di commissione di illecito da parte dei vertici, l'Ente non è chiamato a rispondere se dimostra che (co. 1):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente che dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ("organismo di vigilanza");
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del suddetto "organismo di vigilanza".

Il Decreto definisce quali siano le caratteristiche minime obbligatorie che il Modello definito alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6 deve possedere per potere essere considerato efficace allo scopo e precisamente:



- 1) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- 4) individuare un organismo a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
- 5) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- 6) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre, il Modello deve prevedere, *ai sensi del Decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).* Si tratta della normativa relativa al c.d. “*Whistleblowing*”, disciplinato dal D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023.

Soggetti subordinati

Qualora il reato venga commesso dai soggetti subordinati, l'articolo 7 prevede che:

L'ente sarà responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

È esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'onere probatorio è a carico, in questo caso, dell'organo dell'accusa.

Il comma 3 dell'art. 7 stabilisce che il modello deve prevedere in relazione alla natura e dimensioni dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta misure idonee:


- a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge,
- a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.



L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo è facoltativa.

Tuttavia, la mancata adozione del Modello, pur non comportando di per sé alcuna sanzione, espone l'Ente alla responsabilità amministrativa per gli illeciti realizzati da apicali e dipendenti e gli amministratori a responsabilità civile per gli eventuali danni cagionati all'Ente stesso a seguito della mancata adozione.

In conclusione, il fondamento della responsabilità dell'Ente e il suo accertamento possono essere sinteticamente rappresentati con il seguente schema.





3. Principi di corporate governance e sistema di gestione e controllo di S.C.R. Piemonte S.p.A.

Con riferimento al percorso metodologico di definizione del Modello, sia in occasione della creazione che in sede di periodico aggiornamento si è tenuto conto del sistema di gestione di S.C.R. Piemonte S.p.A., costituito dall'insieme di procedure e strumenti di controllo operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui processi sensibili.

Sono stati pertanto analizzati i seguenti elementi:

- il modello di governance;
- la struttura organizzativa e il sistema dei poteri;
- la normativa interna e le disposizioni di controllo;
- il sistema informatico;
- il Codice Etico di comportamento.

3.1 Il modello di governance

Con Legge regionale n. 24 del 30 dicembre 2014 il sistema di *governance* societaria è stato nuovamente modificato prevedendo il ripristino del sistema cd. "tradizionale" in luogo di quello cd. "dualistico", precedentemente adottato con L. R. n. 8 del 7 maggio 2013: l'amministrazione e il controllo sono esercitati rispettivamente da:

- un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da tre membri, incluso il Presidente;
- un Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

I membri dell'organo amministrativo sono nominati e revocati, ai sensi dell'art. 2449 c.c., dalla Giunta Regionale che deve assicurare l'equilibrio tra i generi secondo i criteri stabiliti dalla legge 120/2011.

Gli stessi restano in carica per il periodo stabilito alla nomina e, comunque, per non oltre tre esercizi, e i componenti sono rieleggibili per non più di una volta. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Le cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità dei componenti del Consiglio di amministrazione sono regolate dalle disposizioni di legge in materia e dallo Statuto della Società.



Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea dei soci su designazione della Giunta Regionale, ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio. Quanto alle competenze funzionali, il Presidente del Consiglio di amministrazione esercita, oltre ai poteri previsti statutariamente o che eventualmente gli siano stati conferiti dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente, anche ogni altro potere delegato dal Consiglio di amministrazione, qualora autorizzato dall'Assemblea.

Inoltre, il Presidente, nei limiti dei poteri ad esso spettanti e/o delegati, ovvero sulla base di una delibera del Consiglio di amministrazione, può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti al Direttore Generale, a dipendenti della Società o a terzi.

Quanto alle competenze dell'Organo amministrativo, cui spetta la gestione della Società, lo stesso è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, potendo compiere ogni atto opportuno ai fini dell'attuazione dell'oggetto sociale e della realizzazione della missione aziendale, con l'esclusione soltanto degli atti che la legge e lo Statuto riservano agli altri organi sociali.

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a uno solo dei suoi componenti, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

In caso di rilascio di deleghe, il Consiglio di amministrazione, ferme le inderogabili disposizioni di legge, vigila sull'andamento della gestione nonché sull'attività del Direttore Generale e, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società.

L'Organo amministrativo promuove l'adozione di un Codice Etico che regolamenti l'attività della Società e dei dipendenti e collaboratori e, in concorso con il Collegio Sindacale, ne verifica periodicamente lo stato di attuazione ed applicazione.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 175/2016, l'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'Assemblea tramite la relazione sul governo societario da predisporre annualmente, contestualmente alla approvazione del bilancio di esercizio.

Il Collegio Sindacale vigila, ai sensi dell'art. 2403 del c.c., sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.



I componenti dell'organo di controllo sono nominati, ai sensi dell'art. 2449 c.c., dalla Giunta Regionale che, nell'individuazione degli stessi deve assicurare il rispetto del principio di equilibrio tra i generi secondo i criteri stabiliti dalla legge 120/2011.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rinnovabili per non più di una volta.

Le cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità dei componenti del Collegio Sindacale sono regolate dalle disposizioni di legge in materia e dallo Statuto della Società.

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. n. 39/2010 e degli articoli 2409 e seguenti c.c. che verifica, nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano ed esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio.

S.C.R. Piemonte S.p.A. ha istituito, inoltre, la figura dell'Internal Audit, con funzioni di controllo sul regolare andamento dell'operatività e di miglioramento dei processi di controllo interni.

In tale ambito l'Internal Audit verifica la corretta applicazione delle procedure gestionali interne, individuando eventuali aree di rischio non presidiate che possano comportare modifiche alle procedure esistenti.

L'incarico di Internal Audit è attribuito con provvedimento del Presidente o del Consiglio di amministrazione che individua, con specifico atto di nomina, una professionalità adeguata all'interno dell'organico.

Il responsabile dell'Internal Audit esercita anche il ruolo di RPCT, oltre a coadiuvare l'Organismo di vigilanza nell'ambito di un sistema integrato di controlli interni.

3.2 La struttura organizzativa e il sistema dei poteri

Il sistema dei poteri di S.C.R. Piemonte S.p.A. è documentato dagli atti dell'Organo amministrativo e dalle procure notarili conferite ed è improntato ai criteri di: i) chiarezza e formalizzazione nell'attribuzione dei ruoli e delle responsabilità; ii) separazione delle attività operative da quelle di controllo; iii) definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative. S.C.R. prevede che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri conferiti dal CdA oppure mediante procura notarile possano assumere impegni verso



terzi in nome e per conto della Società.

S.C.R. Piemonte verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure, adottando le necessarie modifiche nel caso in cui le funzioni di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti.

Al fine di rendere immediatamente evidente il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, la Società adotta, pubblica, mantiene aggiornato e diffonde un organigramma rappresentante la struttura organizzativa.

Nell'organigramma, in particolare, sono riportate:

- le strutture in cui si articola l'assetto organizzativo aziendale, sulla base di ambiti omogenei di attività;
- le linee di dipendenza gerarchica.

I soggetti che operano nelle singole strutture ed il relativo ruolo organizzativo sono individuati nei documenti aziendali di carattere organizzativo che contengono altresì la descrizione delle funzioni e delle attività assegnate.

L'organigramma, approvato dall'Organo amministrativo della Società, è oggetto di ufficiale comunicazione a tutto il personale e di pubblicazione sul sito istituzionale e viene aggiornato in funzione dei cambiamenti effettivamente intervenuti nella struttura organizzativa.

Le procure, ove conferite, sono custodite presso la struttura aziendale a supporto degli organi societari e preposta alla custodia dell'archivio documentale della Società.

3.3 Normativa interna e disposizioni di controllo

Al fine di migliorare la propria struttura organizzativa e assicurare standard ottimali nella conduzione delle attività, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha adottato un **sistema di norme interne**, procedure e disposizioni di controllo che disciplinano vita e attività aziendale e integrano le misure indicate nel Modello organizzativo, concorrendo a prevenire il verificarsi dei reati presupposto elencati nel Decreto 231/2001 oltreché dei reati in ambito "anticorruzione".

I sistemi adottati sono relativi: i) al funzionamento aziendale in generale; ii) al perseguimento dell'oggetto sociale.

Rientrano nel sistema relativo al funzionamento della Società in generale:

- il **Codice Etico di Comportamento**;
- il "**corpus delle norme aziendali**", costituito dall'insieme di Regolamenti, linee



guida, disposizioni organizzative e, più in generale, di tutte le **regole** e gli atti di disciplina adottati con riferimento ai diversi settori di attività della Società, al fine di garantirne il corretto funzionamento anche in adeguamento a specifiche disposizioni di legge.

Tali documenti sono consultabili sulla intranet aziendale, in apposite sezioni dedicate e, ove previsto, in attuazione delle disposizioni dettate dal D. Lgs. 33/2013, pubblicati sul sito istituzionale della Società nella sezione “Società Trasparente”. Di seguito una sintesi dei principali sistemi normativi applicati, che sono integrati dal sistema delle **procedure organizzative e gestionali** che S.C.R. Piemonte adotta e aggiorna, alle quali si rinvia.

1. Codice Etico di comportamento

S.C.R. Piemonte S.p.A. ha adottato per la prima volta un Codice Etico nel febbraio 2010, in seguito aggiornato nel corso del 2012, 2013 e 2014, contestualmente agli adeguamenti del Modello organizzativo.

Successivamente, per allinearsi con gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza di cui alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs. n. 33/2013, la Società, con la predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione, ha implementato il Codice Etico con la previsione di principi di condotta più specificamente volti a contrastare fenomeni corruttivi.

Il Codice Etico di comportamento, così come rinominato e adottato dal CdA in data 26 gennaio 2016, si propone quale presidio ulteriore e convergente rispetto al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Lgs. n. 231/2001 nonché al Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Nel Codice Etico sono espressi i **principi etici fondamentali** (quali ad esempio legalità, correttezza e trasparenza) che, permeando ogni processo del lavoro quotidiano, costituiscono elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento delle attività sociali.

Sono state individuate altresì alcune **regole comportamentali** cui i destinatari del Codice Etico di comportamento devono attenersi sia nei **rapporti interni** alla Società che nelle relazioni con **soggetti esterni** (ad es. con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, dipendenti, fornitori, etc.). I principi in esso contenuti costituiscono anche un utile riferimento interpretativo nella concreta applicazione del Modello.

Il Codice Etico di comportamento ha efficacia cogente per i Destinatari, ovvero **tutti coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione** con S.C.R. Piemonte S.p.A. Esso stabilisce come principio imprescindibile dell'operato della



Società il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, principio declinato in regole di comportamento cui devono conformarsi tutti i destinatari nello svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative e dei propri incarichi.

Si considerano Destinatari del Codice Etico di comportamento e dunque soggetti alle relative prescrizioni in quanto compatibili, anche i componenti gli Organi e gli Organismi sociali, tra cui l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del Decreto Lgs. 231/2001 e il soggetto incaricato della Revisione contabile.

2. Sistema di gestione della sicurezza

La Società nel corso degli anni si è impegnata a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento delle attività istituzionali. La gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce dunque parte integrante della gestione generale di S.C.R. Piemonte S.p.A.

A tal fine la Società ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere all'adozione di un **Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro (SGSSL)** in conformità alle linee guida UNI-INAIL del 28 settembre 2001 che è parte integrante della "Parte speciale C" del Modello a cui si fa rinvio.

3. Privacy e trattamento dei dati personali

Il Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito anche "Regolamento UE 2016/679" o "GDPR"), che è divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea il 25 maggio 2018, ha introdotto un nuovo quadro normativo comune in materia di privacy e di sicurezza delle informazioni.

Il GDPR ha approcciato la tematica della privacy secondo una prospettiva innovativa: non più una normativa impostata secondo un criterio di tipo prescrittivo, ma un regolamento che individua gli obiettivi, le regole comportamentali generali, i vincoli e mette in capo al titolare del trattamento la responsabilità di decidere che cosa è opportuno e necessario fare per dare attuazione alla normativa.

Tra le azioni prioritarie poste in essere dalla Società si rileva la designazione del Responsabile della protezione dei dati quale nuova figura prevista dal legislatore europeo; il Responsabile della protezione dei dati svolge un ruolo di supporto, sia di natura tecnica che giuridica, a favore del titolare del trattamento, con compiti di formazione e informazione, oltre che di consulenza, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento e ai trattamenti da porre in essere.



La Società si è dotata, così come previsto dall'articolo 30 del GDPR, del **Registro dell'attività di trattamento dei dati**, nel quale sono mappate le diverse tipologie di trattamento, le categorie di dati trattati, la tipologia di soggetti interessati, i destinatari ai quali i predetti dati vengono comunicati e le misure di sicurezza adottate.

In parallelo sono state definite: i) le modalità operative, i compiti e le responsabilità relative alla gestione delle violazioni di dati personali che potrebbero comportare un rischio di violazione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche (Data Breach); ii) le istruzioni operative, le attività e i compiti assegnati ai ruoli coinvolti nella valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento UE 679/2016 (DPIA).

Per ogni trattamento sono individuate le azioni autorizzate per ciascuna struttura presente nell'organigramma aziendale, mediante una matrice organizzativa sulla base e con riferimento alla quale sono designati i singoli soggetti autorizzati al trattamento.

I predetti documenti sono oggetto di aggiornamento a fronte dell'entrata in vigore di nuovi assetti organizzativi che richiedano una revisione della mappatura per garantire coerenza con gli ambiti di trattamento individuati.

Uno specifico ambito di intervento riguarda il rapporto con i soggetti esterni che trattano dati in nome e per conto della Società e che pertanto agiscono come responsabili del trattamento: i relativi processi di designazione sono caratterizzati da specifici elementi contrattuali di vincolo e di istruzione, come previsto dagli artt. 28 e 29 del GDPR.

4. Sistema informativo e sicurezza dei dati

La gestione delle informazioni aziendali ha un ruolo strategico per la produttività e l'operato di un'azienda.

La progressiva diffusione delle nuove tecnologie informatiche, e in particolare il libero accesso alla rete tramite i dispositivi elettronici, fissi e portatili, espone le organizzazioni a potenziali profili di responsabilità patrimoniale e penale in termini di sicurezza e di immagine.

La sicurezza delle informazioni consiste nella tutela della **riservatezza** (assicurare che le informazioni siano accessibili solo a chi è autorizzato), della **integrità** (assicurare che i dati possano essere creati, modificati o cancellati solo dalle persone autorizzate a svolgere tale operazione) e della **disponibilità** (assicurare che l'informazione e i servizi informatici siano a disposizione degli utenti del sistema compatibilmente con i livelli di servizio) dei dati, riducendo a un livello accettabile i rischi di perdita, modifica o indisponibilità.



Deve essere inoltre garantita la **conformità** dei sistemi informativi rispetto ai requisiti di sicurezza previsti dall'ordinamento giuridico ed in particolare dal GDPR 2016/679 e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice Privacy).

Le attività per il raggiungimento di tale obiettivo sono complesse e articolate e richiedono una continua evoluzione. Una corretta attuazione è possibile solo attraverso la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti. Sono inoltre fondamentali il coordinamento e il monitoraggio delle attività di sicurezza sia correnti sia connesse alla innovazione tecnologica, soprattutto qualora affidate a fornitori esterni; occorre identificare in modo corretto ruoli e responsabilità dei fornitori dei servizi e degli utenti del sistema, puntando sulla consapevolezza e sulla sensibilizzazione del personale attraverso il continuo aggiornamento delle politiche di comportamento da tenere nell'utilizzo degli strumenti informatici.

Al fine di disciplinare l'utilizzo delle risorse informatiche e promuovere l'osservanza delle regole in materia di protezione dei dati personali, per garantire l'adeguata riservatezza, integrità e disponibilità dei dati gestiti dall'organizzazione, la Società si è dotata di apposito **Regolamento per l'utilizzo delle risorse ICT**, a cui si rinvia.

S.C.R. Piemonte S.p.A. utilizza un sistema informatico di tipo tradizionale basato su un'architettura client – server, integrato con soluzioni web-based per alcuni applicativi, i quali consentono comunque di registrare le operazioni in tempo reale, per garantire la tracciabilità e l'identificazione degli autori di ciascuna di esse.

La componente fisica e virtuale dei server è attualmente allocata presso il CSI-Piemonte, ente regionale per la gestione dei sistemi informativi con il quale è stipulata apposita convenzione per la fornitura e la gestione dell'infrastruttura tecnologica.

Nell'ambito delle misure poste in essere per garantire la sicurezza delle informazioni la Società ha attivato un sistema di autenticazione, attribuendo un codice identificativo utente strettamente personale. I codici identificativi sono creati e aggiornati dalla struttura aziendale preposta alla gestione delle risorse ICT, che mantiene il database costantemente aggiornato con l'inserimento delle credenziali dei nuovi utenti e la cancellazione di quelli non più autorizzati. Il sistema di autenticazione prevede altresì l'utilizzo di parole chiave(password). La password di ingresso al dominio aziendale viene attribuita all'utente dalla struttura aziendale preposta alla gestione delle risorse ICT, per il primo accesso. Dopo il primo accesso il sistema impone di modificare la password, che sarà conosciuta solo dall'utente.



L'accesso agli applicativi e ai sistemi può a sua volta essere regolato da un'ulteriore password: le modalità di gestione e di scadenza di dette password sono specifiche per ogni ambiente. All'utente viene fornito un profilo personale e sono attivate procedure atte a garantirgli la conoscenza esclusiva della propria password.

La combinazione dell'accesso al dominio e agli applicativi garantisce la riservatezza dei dati personali e delle informazioni aziendali in conformità al GDPR e al sistema di sicurezza delle informazioni aziendale.

Le password del dominio e degli applicativi, salvo impossibilità dovute all'obsolescenza del software, devono essere modificate ogni tre mesi, devono essere formate con un livello di complessità adeguato alla tipologia dei dati trattati e non devono contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'utente.

Nel caso in cui si sospetti che una password abbia perso la segretezza, l'utente deve provvedere, ove possibile, a modificarla personalmente oppure con il supporto degli Amministratori di sistema preposti alla gestione interna delle risorse informatiche.

Non è consentito utilizzare il profilo personale di altri soggetti per accedere ai sistemi. Qualora l'utente venga a conoscenza delle password di un altro utente, è tenuto a darne immediata notizia a quest'ultimo o a un Amministratore di sistema. L'utente è tenuto ad assicurare la segretezza delle password utilizzate per le attività lavorative, al fine di garantire la sicurezza dei dati e dei servizi utilizzati.

Presso l'azienda è attivato un sistema di sicurezza perimetrale a difesa dei sistemi e dei dati, che traccia eventi che possono essere indizio di minacce informatiche. Il sistema è soggetto a procedure di aggiornamento automatico per quanto riguarda la lista e le caratteristiche delle minacce. Tale sistema è gestito da CSI Piemonte, che effettua attività di verifica delle segnalazioni con lo scopo di comprendere e prevenire eventuali minacce esterne. Qualora il sistema attivato rilevi delle minacce relative a specifici indirizzi IP delle postazioni interne di lavoro, la struttura aziendale preposta alla gestione interna delle risorse, ICT verificherà le cause della minaccia rilevata insieme agli utenti che abitualmente utilizzano la postazione, per comprendere la natura dell'intrusione e prevenire eventuali danni. Individuate le cause dell'evento rilevato, verranno adottati provvedimenti correttivi.

È adottato un sistema antivirus (anch'esso gestito da CSI Piemonte) con scansione in tempo reale e aggiornamento giornaliero, installato su tutti gli strumenti elettronici in dotazione.



Al fine di garantire non solo l'integrità ma anche la pronta disponibilità dei dati, la Società ha affidato al CSI Piemonte la gestione dei back-up dei server. La procedura prevede back-up con cadenza giornaliera e le copie di back-up dei dati sono custodite in luogo fisicamente separato accessibile solo a personale autorizzato. Tutti i dati gestiti nel data center di Torino del CSI Piemonte sono duplicati in quello del data center secondario, ove è attivo il sistema di Disaster Recovery. Il tempo necessario per recuperare i dati (recovery) delle copie di sicurezza a fronte di una generica emergenza, è stimato in otto ore dal verificarsi del possibile accadimento negativo.

In linea con le previsioni del GDPR in tema di protezione dei sistemi e di sicurezza dati sono stati attivati strumenti di monitoraggio della rete e di gestione della vulnerabilità: su apposito server virtuale dedicato è stato installato un software per il monitoraggio delle risorse hardware e software della Società; il sistema segnala qualora vengano evidenziate nuove vulnerabilità informatiche potenzialmente atte a inficiare l'utilizzo delle risorse aziendali.

S.C.R. Piemonte S.p.A., oltre ad acquisire le licenze ed i programmi necessari allo svolgimento della propria attività, si avvale di applicativi di proprietà del CSI Piemonte per l'accesso alla banca dati "Telemaco", per la gestione del dominio internet, della posta elettronica certificata, delle firme digitali, del servizio di personal share, della piattaforma "Clearò" per la pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013, del web hosting del sito e per la manutenzione del sito stesso.

S.C.R. Piemonte S.p.A. ha inoltre affidato a fornitori esterni la gestione della posta elettronica (su piattaforma Gmail) e il servizio di manutenzione hardware sui plotter, client e multifunzioni è affidato anch'esso a fornitori esterni.

5. Sistema di controllo di gestione

S.C.R. Piemonte ha avviato, fin da 2017, una serie di attività finalizzate allo sviluppo di un **Sistema di controllo di gestione**, al fine di realizzare: i) un sistema di rilevazione dei costi sviluppatoper centri di costo e per commessa; ii) un processo di gestione del budget aziendale e un reporting periodico di monitoraggio. Per fornire un adeguato supporto alla struttura interna nel perseguimento di tale obiettivo, è stata sottoscritta una Convenzione specifica con il Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università del Piemonte Orientale. Nel 2018 sono state realizzate integrazioni delle funzionalità dei software gestionali presenti in Società, per consentire una più puntuale analisi dei dati di contabilità per centri di costo e commesse.

Per predisporre il bilancio per commessa, è stato implementato e reso maggiormente fruibile il sistema gestionale, per consentire a tutti i dipendenti di imputare, in termini di



ore lavorate, le proprie attività alle specifiche commesse. È stata inoltre definita una procedura con relativa modulistica interna che consente di correlare in modo univoco i documenti societari ai centri di costo e alle commesse di competenza. Con tali azioni tutte le attività societarie e il tempo lavorativo dei dipendenti possono essere integrati nel sistema di contabilità. In coerenza con l'esigenza informativa rappresentata dal margine delle commesse di line, è stato sviluppato un sistema di ribaltamento dei costi indiretti e nello specifico delle commesse di staff su quelle di line. L'attuale software gestionale attraverso la revisione dell'architettura del sistema e le personalizzazioni software sviluppate e gli strumenti Excel predisposti, restituisce una completa base dati per effettuare attività di reporting attraverso altri strumenti software.

Il sistema di controllo di gestione, integrato con il sistema contabile, intende garantire modalità di gestione delle risorse finanziarie rispondente a quanto indicato nell'art. 6, co. 2, lett. c) del D. Lgs 231/2001, ovvero idonee a impedire la commissione dei reati.



4. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo in S.C.R. Piemonte S.p.A.

4.1 Adozione e modifica del Modello

Il Modello organizzativo è “atto di emanazione dell’organo dirigente”, ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e, pertanto, la competenza in merito alle eventuali modifiche e integrazioni dello stesso è dell’Organo amministrativo.

Occorre modificare e integrare il Modello al verificarsi di circostanze particolari quali, a livello esemplificativo e non esaustivo, interventi legislativi che inseriscano nel D. Lgs. 231/2001 nuove fattispecie di reato di interesse per la Società, interventi legislativi in ambito anticorruzione, significative modifiche dell’assetto societario e organizzativo, il coinvolgimento della Società in un procedimento relativo all’accertamento della sua responsabilità ai sensi delle citate norme, la revisione delle procedure e/o dei protocolli richiamati nel Modello stesso.

Tutte le modifiche e le integrazioni del Modello nonché dei documenti richiamati nello stesso devono essere comunicati all’Organismo di Vigilanza (OdV).

L’Organismo, confrontandosi con le funzioni eventualmente interessate, può proporre al Consiglio di amministrazione le modifiche o integrazioni del Modello di cui ravvisi l’opportunità in conseguenza dello svolgimento delle sue funzioni.

Per le modalità di modifica della sezione relativa alla prevenzione della corruzione si rinvia a quanto ivi previsto.

4.2 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la strutturazione di un sistema organico di procedure e regole, di gestione e di controllo (preventive ed ex post), che consenta di ridurre a un livello accettabile il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto Lgs.n. 231/2001 e s.m.i. nonché nella L. n. 190/2012.

In particolare, mediante l’individuazione dei “processi sensibili” costituiti dalle attività maggiormente a “rischio di reato” e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello organizzativo si propone le finalità di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, **una piena consapevolezza** del rischio di incorrere, in caso di violazione, in illeciti passibili di sanzioni, sulpiano penale e amministrativo;



- rendere tali soggetti consapevoli che i suddetti comportamenti illeciti potrebbero comportare sanzioni amministrative anche nei confronti dell'azienda;
- sottolineare come i comportamenti illeciti siano fortemente condannati e contrari agli interessi di S.C.R. Piemonte, anche quando, apparentemente, la Società potrebbe trarne vantaggio, poiché sono comportamenti contrari ai principi etico-sociali sanciti dal Codice Etico oltre che alle disposizioni di legge;
- consentire alla Società, grazie a un monitoraggio costante dei processi sensibili e quindi dei rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione degli illeciti.

4.3 I destinatari del Modello

Il Modello fornisce le regole cui devono attenersi membri degli organi sociali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, stagisti, lavoratori interinali, nello svolgimento delle attività a favore di S.C.R. nella relazione con la Società stessa e nei rapporti intrattenuti con i soggetti con i quali operano nell'ambito di tale relazione.

I soggetti terzi (fornitori, consulenti, partner commerciali) sono destinatari del Modello e del Codice Etico di comportamento nei limiti di quanto espressamente formalizzato attraverso la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali.

Tutti i destinatari, come sopra individuati, sono chiamati a osservare, per quanto è applicabile a ciascun soggetto, le prescrizioni del Modello organizzativo e del Codice Etico di comportamento rispettando, ciascuno per il proprio ambito di competenza, le procedure e i protocolli di prevenzione ivi richiamati, adottando comportamenti idonei a prevenire qualunque situazione non conforme alle norme di legge, ai regolamenti applicabili o ai principi ispiratori di tali documenti, in essi chiaramente espressi.

4.4 La struttura del Modello

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società è composto da:

- una “**Parte Generale**” che illustra i contenuti del Decreto, la funzione del Modello di Organizzazione gestione e controllo, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del Modello stesso;
- la “**Mappatura delle attività a rischio 231/190**”;
- le “**Parti Speciali**” che si riferiscono alle specifiche tipologie di reato analizzate in occasione delle attività di risk analysis ed alle attività sensibili, ivi identificate;



- il “**Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza**”, elaborato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) in attuazione della Legge n.190/2012, del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione della Regione Piemonte nonché delle determinazioni A.N.AC. in materia; il Piano inserito nel Modello in una sezione dedicata;
- il “**Codice Etico di comportamento**”;
- la procedura “**Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001**”;
- la **procedura per la segnalazione degli illeciti** ai sensi del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (c.d. *whistleblowing*);

Di seguito sono riportati, in estrema sintesi, i principi a cui si è ispirata la Società nella definizione del Modello e in occasione delle attività di aggiornamento dello stesso nonché una descrizione delle fasi in cui è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, (processi e attività sensibili) sulle cui basi è stato possibile redigere e aggiornare il documento.

4.5 Caratteristiche del Modello

I requisiti che connotano l’efficacia del Modello sono **effettività** e **adeguatezza**.

L’**effettività** consiste nella corretta adozione ed applicazione del Modello, garantita anche dall’attività dell’Organismo di Vigilanza il quale, nell’ambito dell’attività ad esso affidata, valuta la coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello istituito.

L’**adeguatezza** di un Modello organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto nel prevenire i reati contemplati nel medesimo. Tale adeguatezza è garantita dall’esistenza dei meccanismi di controllo preventivo e correttivo, idonei a individuare le eventuali anomalie nelle operazioni e nei processi sensibili.

La predisposizione e le successive fasi di aggiornamento del Modello hanno richiesto la costruzione e l’implementazione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001 oltreché della L. 190/2012.

Riferimenti cardine cui si è ispirata S.C.R. Piemonte per la predisposizione del proprio Modello, oltre a quanto precedentemente indicato, sono:

- a) **i requisiti di legge** indicati dal D.Lgs. n. 231/2001, in particolare:
 - l’**attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV)** (analizzato al successivo cap. 6), in stretto contatto con il vertice aziendale, del compito di promuovere



l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali nelle aree di attività rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 oltreché della Legge n. 190/2012, valutate nel Modello stesso;

- la **dotazione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate** affinché esso possa essere adeguatamente supportato nei compiti affidatigli;
- l'attività di **verifica periodica** del funzionamento del Modello **e l'eventuale modifica** dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- l'**attività di sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali dei protocolli e delle procedure istituiti;
- la **previsione di un adeguato sistema sanzionatorio** per la violazione delle prescrizioni del Codice Etico di comportamento e delle disposizioni contenute nel Modello;
- la **previsione di obblighi di informazione** tra funzioni aziendali, Organo amministrativo, Collegio Sindacale e OdV.

b) i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno:

- ogni decisione, operazione, attività, deve essere **verificabile, documentata, coerente e congrua**;
- in linea di principio nessuno deve poter gestire in piena autonomia un intero processo: deve essere rispettato il principio della **separazione** delle funzioni;
- i **poteri autorizzativi** devono essere coerenti con le responsabilità attribuite;
- il sistema di controllo deve **documentare** l'effettuazione dei controlli stessi.

4.6 Identificazione dei processi sensibili in relazione ad alcune tipologie di reato

La creazione del Modello è partita con l'**analisi del contesto aziendale**, condotta, anche con l'ausilio di consulenti, attraverso le seguenti fasi:

- esame della documentazione aziendale (sistema dei poteri - deleghe e procure – disposizioni organizzative, norme interne, organigrammi, policies, procedure, etc.).
- una approfondita ricognizione della struttura organizzativa e delle attività sociali, attuata anche attraverso interviste con i soggetti c.d. "chiave" così come risultanti dall'organigramma aziendale e dal sistema delle deleghe organizzative, ovvero dirigenti e dipendenti delle aree ritenute esposte a maggior rischio di commissione di reato.



Questa fase preliminare si è posta l'obiettivo di identificare i processi aziendali esposti maggiormente ai rischi di reato (c.d. *risk assessment*) per verificare successivamente la tipologia e l'efficacia dei controlli esistenti al fine di garantire l'obiettivo di conformità alla legge (*gap analysis*).

Anche nelle fasi di aggiornamento del Modello organizzativo è stata di volta in volta implementata l'attività di risk management secondo la metodologia indicata.

Muovendo da quanto già realizzato nel 2012 in fase di prima redazione del Modello, in occasione della predisposizione del primo Piano di prevenzione della corruzione per il 2016 è stato condotto un ulteriore approfondimento della mappatura dei processi aziendali in termini di maggiore analiticità dei processi/attività, in modo da rendere l'analisi più adeguata ad una evidenziazione dei rischi riguardanti le tipologie di reato di cui alla Legge n. 190/2012.

La mappa delle attività a rischio di commissione delle fattispecie di reato di cui alla succitata Legge n. 190/2012, è stata predisposta evidenziando i seguenti elementi:

- elenco di tutti i processi e sottoprocessi/attività aziendali svolte;
- strutture aziendali coinvolte nelle singole attività;
- identificazione del reato *ex lege* n. 190/2012 o D. Lgs. n. 231/2001 associabile alle combinazioni processo/struttura;
- descrizione delle modalità di realizzazione della condotta;
- aree di attività aziendali individuate come a rischio con indicazione qualitativa del livello di rischio esistente (rischio inerente).

Nel 2018 il nuovo Organismo di Vigilanza, in un'ottica di continuità di mandato, ha verificato il Modello da ultimo adottato in sede di quarto aggiornamento, evidenziando l'esigenza di adeguare la correlazione dei reati presupposto con i processi aziendali declinati nelle procedure e istruzioni operative nel frattempo entrate in vigore.

Con la revisione della mappatura delle attività sensibili e la valutazione delle stesse in esito al processo di riorganizzazione che nel contempo aveva interessato la Società oltreché in relazione al sistema di deleghe consiliari adottato, le fattispecie di illeciti presupposto 231 applicabili a ciascuna attività sono state ulteriormente declinate nei termini indicati, pervenendo all'aggiornamento delle parti Speciali del Modello.

Per l'elaborazione della presente versione del Modello, completata l'analisi del contesto interno, si è provveduto, in una prima fase, alla revisione della mappatura delle aree a



rischio di commissione dei reati con focus specifico sugli adempimenti previsti in materia di prevenzione delle nuove fattispecie di reato presupposto da ultimo introdotte nel D. Lgs. 231/2001, nel contesto di una revisione integrale della documentazione esistente, effettuando nuove “interviste” con le figure apicali.

I risultati di tali attività sono stati formalizzati in uno specifico documento elaborato in una logica convergente 231/190, mutuando l'impostazione della mappatura effettuata in sede di elaborazione del primo Piano di prevenzione della corruzione, rubricato **“Mappatura delle attività a rischio 231/190”**.

Dall'analisi dei rischi condotta ai fini dell'attuazione del D. Lgs. n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012, è emerso che le attività sensibili (che sono dettagliate nelle singole Parti speciali) riguardano principalmente le seguenti categorie di reati presupposto:

- A. Reati nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (artt. 24,25 e 25 decies D. Lgs. n. 231/2001) (Parte speciale A)
- B. Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001) (Parte speciale B)
- C. Violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001) (Parte speciale C)
- D. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio (art. 25-octies D. Lgs. n. 231/2001 (Parte speciale D)
- E. Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter D. Lgs. n. 231/2001) (Parte speciale E)
- F. Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D. Lgs. n. 231/2001) e Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D. Lgs 231/2001) (Parte speciale F)
- G. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D. Lgs 231/2001) (Parte speciale G).

Il Modello organizzativo potrà essere implementato con ulteriori Parti speciali relative a reati di nuova introduzione nel D.Lgs. n. 231/2001 o nella Legge n. 190/2012, oppure con la previsione di nuove attività sensibili in relazione alle categorie di reati già valutate qualora, a seguito dell'aggiornamento del processo di valutazione dei rischi, la Società dovesse rilevare l'esistenza di aree sensibili con riferimento alle fattispecie criminose prese in considerazione.



4.7 Sistemi di controllo preventivo e azioni di implementazione

Completate le attività di definizione dei processi nel cui ambito potrebbe configurarsi la possibilità di commettere i reati presupposto ex Decreto Lgs. 231/2001 o rilevanti ai sensi della L. 190/2012, sono state esaminate le procedure di gestione e di controllo in essere per presidiare i rischi identificati e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le eventuali implementazioni necessarie, con riferimento al rispetto dei seguenti principi:

- **separazione funzionale** delle attività operative e di controllo;
- **tracciabilità** delle operazioni a rischio e dei controlli;
- **attribuzione** di poteri autorizzativi e decisionali, ruoli e responsabilità basata su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità e coerenti con l'attività in concreto svolta.

I risultati di tale attività sono riportati nel documento **“Mappatura delle attività a rischio 231/190”**.

L'obiettivo che S.C.R. Piemonte S.p.A. si prefigge è di garantire standard ottimali di trasparenza e tracciabilità dei processi e delle attività nel cui ambito potrebbero potenzialmente essere commessi i reati previsti dal Decreto e quelli valutati con riguardo alla Legge n. 190/2012.

I protocolli e le procedure riconducibili al Modello si integrano, evidentemente, con le altre linee guida organizzative, gli organigrammi, il sistema di attribuzione dei poteri e le procure aziendali (ove conferite) - in quanto funzionali al Modello - già utilizzati o operanti nell'ambito della Società.

Qualora nell'ambito della prassi applicativa dei protocolli o delle procedure dovessero emergere fattori critici, la Società provvederà a un puntuale adattamento degli stessi per renderli conformi alle esigenze sottese all'applicazione del Decreto oltreché della Legge n. 190/2012.



5. L'Organismo di Vigilanza (OdV)

5.1 Individuazione e requisiti

L'art. 6, co 1, lett. b) D. Lgs. 231/01 prevede che l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del medesimo decreto se l'organo dirigente ha, fra l'altro, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo nonché di curarne l'aggiornamento a un proprio organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. La nomina di un Organismo di vigilanza (OdV) con tali caratteristiche e l'effettiva azione dello stesso rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per il riconoscimento della funzione esimente del Modello 231.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza così come proposti dalle *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo* emanate da Confindustria (documenti analoghi sono adottati da tutte le principali associazioni di categoria), ai sensi dell'art 6 comma 3 D. Lgs 231/2001 - presi a riferimento anche dagli organi giudicanti in molte pronunce giurisprudenziali – possono essere così identificati:

□ Eleggibilità

Costituiscono cause di ineleggibilità all'incarico di membro dell'OdV:

- l'interdizione, l'assoggettamento all'amministrazione di sostegno;
- il difetto dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del D. Lgs. n. 58/1998;
- la condanna (anche non passata in giudicato) ovvero ex art. 444 c.p.p. (cd. "patteggiamento") per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- condanna (anche non passata in giudicato) ovvero ex art. 444 c.p.p. (cd. "patteggiamento") a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero incapacità ad esercitare uffici direttivi o una professione;
- ipotesi di incompatibilità o conflitto di interessi.

L'incarico viene altresì meno:

- automaticamente, per morte oppure grave infermità comportante l'incapacità di attendere ai propri incombeni per un periodo superiore a tre mesi;
- per rinuncia/dimissioni, da rassegnarsi con un preavviso minimo di 30 giorni;



- per revoca da parte dell'Organo Amministrativo esclusivamente per **giusta causa**, (come definita nel paragrafo successivo) oppure per la sopravvenienza di una causa di ineleggibilità.

□ Autonomia

Il requisito è fondamentale per il Modello e il ruolo attribuito all'OdV dal Decreto; ne viene pertanto assicurata l'effettività mediante:

- la verifica dell'assenza di conflitti di interessi;
- la fissazione di una linea di riporto diretto dell'OdV all'Organo amministrativo (e all'Assemblea Ordinaria nel caso in cui ravvisi violazioni riferibili all'Organo amministrativo o in caso di inerzia di tale organo di fronte a violazioni rilevate dall'OdV), al quale la legge attribuisce il ruolo di organo di riferimento, senza relazioni con altri livelli gerarchici;
- il conferimento di pieni poteri di autoregolamentazione della propria attività, fermo il controllo ex post da parte della Società;
- la non attribuzione di compiti "operativi", che ne potrebbero minare l'obiettività di giudizio nell'attuazione delle verifiche;
- l'attribuzione di autonomi poteri di spesa, attraverso l'assegnazione di un budget annuale.

□ Professionalità

La scelta operata dalla Società garantisce l'effettività del requisito della professionalità dell'OdV in relazione ai suoi specifici doveri di controllo dell'effettiva applicazione del Modello, prediligendo la nomina di professionisti di comprovata esperienza.

□ Continuità d'azione

L'OdV deve vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare l'effettività e l'efficacia dello stesso, promuoverne il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per ogni soggetto che presti attività lavorativa per la Società.

□ Disponibilità di mezzi organizzativi e finanziari

L'OdV ha autonomi poteri di spesa e dispone di un budget (approvato annualmente dall'Organo amministrativo) utilizzabile liberamente e atto a soddisfare ogni esigenza funzionale al corretto svolgimento dei compiti.



□ Composizione e operatività in S.C.R. Piemonte

Il Decreto legislativo 231/01 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di vigilanza. In assenza di tali indicazioni, la Società ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza pubblicata, sia in grado di assicurare, in relazione alle dimensioni e alla complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo è preposto. In particolare, la Società ha optato per una composizione collegiale totalmente o a maggioranza esterna. Il ruolo di Presidente è ricoperto da un professionista esterno.

La definizione degli aspetti attinenti alle modalità di svolgimento dell'incarico dell'OdV - quali la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi da parte delle funzioni aziendali interessate - è rimessa allo stesso OdV che provvede alla relativa proceduralizzazione.

5.2 Durata in carica, sostituzione e revoca dell'Organismo di Vigilanza

La nomina dell'Organismo di Vigilanza, così come la sua revoca, sono di competenza dell'Organo Amministrativo.

L'OdV resta in carica per un periodo definito in sede di nomina da parte dell'Organo amministrativo e comunque non oltre la durata in carica dell'organo stesso.

L'OdV cessa per scadenza del termine del periodo stabilito in sede di nomina, pur continuando a svolgere le proprie funzioni in regime di *prorogatio* fino alla nomina del nuovo Organismo. Alla scadenza del termine sopra indicato, l'organo amministrativo nomina il nuovo OdV nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice dei contratti pubblici.

Se, nel corso della carica, uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, l'Organo amministrativo deve provvedere tempestivamente alla loro sostituzione con propria delibera. Fino a tale nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.

Il compenso per la qualifica di componente dell'OdV è stabilito, per tutta la durata del mandato, dall'Organo amministrativo.

La nomina quale componente dell'OdV è condizionata alla presenza di requisiti soggettivi di eleggibilità indicati nel precedente paragrafo. Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell'Organismo di Vigilanza, la



revoca dei poteri propri dell'OdV e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante delibera dell'Organo amministrativo e sentito il Collegio sindacale.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'OdV potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico, quale ad esempio l'inerzia a fronte delle segnalazioni di violazioni del Modello organizzativo o l'omessa redazione della relazione informativa annuale all'Organo amministrativo sull'attività svolta;
- l'omessa o insufficiente vigilanza secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. +d), D. Lgs. 231/2001 risultante da una sentenza di condanna passata in giudicato emessa nei confronti della Società ovvero da provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, l'Organo amministrativo potrà comunque disporre - sentito il parere del Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim* oppure disporre, senza indugio, la revoca e la nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

La rinuncia all'incarico da parte di un componente dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale, per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata. Peraltro, l'efficacia della predetta rinuncia avrà decorrenza dalla nomina del nuovo componente dell'Organismo.

5.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza possono essere riassunte, a livello generale, nelle seguenti attività:

- a) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- b) valutare con continuità la reale adeguatezza del Modello a prevenire i reati previsti nel D. Lgs. n. 231/2001 oltretutto nella L. 190/2012;
- c) proporre agli Organi competenti gli aggiornamenti del Modello la cui necessità dovesse emergere a seguito dell'attività di verifica e controllo, allo scopo di



adeguarlo ai mutamenti normativi o alle modifiche della struttura aziendale.

Per un efficace svolgimento delle proprie funzioni all'OdV, che agisce senza vincoli di subordinazione gerarchica, è assegnato il compito di:

- condurre ricognizioni periodiche sulla mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività o della struttura aziendale;
- in coordinamento con le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, avvalendosi se necessario della funzione di Internal Audit, effettuare periodicamente verifiche di tipo campionario volte all'accertamento del rispetto di quanto previsto dal Modello, in particolare verificare che le procedure e i controlli ivi indicati vengano eseguiti e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati;
- concordare con il responsabile della struttura organizzativa interessata le opportune azioni correttive ove a seguito delle verifiche si rilevi una condizione di criticità;
- condurre attività di indagine per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, a seguito di segnalazioni pervenute alla sua attenzione;
- promuovere idonee iniziative dirette alla diffusione e conoscenza del Modello organizzativo nell'ambito dell'applicazione integrata "sistema 231/01 - anticorruzione" adottata dalla Società, da parte di tutto il personale anche attraverso appositi incontri di formazione;
- fornire le informazioni di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni al Responsabile dell'azione disciplinare qualora ritenga sussistenti gli estremi per l'avvio di un procedimento disciplinare;
- all'esito di ogni attività di verifica e controllo, informativa e propositiva redigere verbale analitico il cui contenuto è riportato in apposito libro.

È compito dell'OdV:

- definire un Piano delle attività su base annuale, da comunicare all'Organo amministrativo e alle aree aziendali coinvolte, per consentire a ciascuna area l'assunzione delle condizioni necessarie allo svolgimento delle verifiche pianificate;
- documentare le attività di controllo e verifica svolte e conservare tutta la documentazione prodotta nel corso delle suddette attività;
- verificare le evoluzioni normative e giurisprudenziali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione del Modello, informando tempestivamente l'Organo amministrativo.

**Nello svolgimento della sua attività, è previsto che l'OdV possa:**

- emanare disposizioni e procedure per regolare la propria attività nonché il flusso informativo da e verso l'OdV stesso;
- avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni nei limiti del budget assegnato (fermo che, in caso di necessità, potrà richiedere all'Organo amministrativo una ulteriore dotazione "extra budget" motivando la richiesta per iscritto);
- interpellare tutti i soggetti che rivestono specifiche funzioni all'interno della Società onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti di vigilanza previsti dal Decreto Lgs. 231/2001 e dal presente Modello;
- acquisire e trattare tutte le informazioni, dati, documenti, corrispondenza inerenti alle attività svolte nelle singole aree aziendali e ritenuti necessari per lo svolgimento delle sue attività, nel rispetto delle vigenti normative in tema di trattamento di dati personali;
- esercitare poteri di indagine e di ispezione per l'accertamento di eventuali comportamenti non conformi alla Legge o al Modello, anche interrogando il personale (con garanzia di segretezza e anonimato);
- proporre sanzioni a carico dei soggetti che abbiano agito comportamenti non conformi a quanto indicato nel Modello;

Inoltre, tutti i componenti dell'OdV dovranno essere sufficientemente tutelati contro forme di ritorsione a loro danno che potrebbero avvenire a seguito dello svolgimento o della conclusione di accertamenti intrapresi.

L'OdV deve adempiere all'obbligo di riservatezza che gli compete in conseguenza dell'ampiezza delle tipologie di informazioni di cui viene a conoscenza.

5.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, i dirigenti e i dipendenti della Società **hanno l'obbligo di trasmettere all'OdV** tutte le informazioni che siano:

- richieste dall'Organismo di vigilanza, sia nell'ambito di flussi informativi strutturati sia in occasione di verifiche, indagini, ricognizioni, etc.
- ritenute utili ad agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello;
- relative a eventi che abbiano generato violazioni del medesimo, o che potrebbero



generarne;

- relative a deroghe o disapplicazione (anche in forma di tentativo) dei protocolli e delle procedure adottati, ovvero dei principi generali sanciti dal Modello e dal Codice Etico e di comportamento;
- relative a evidenze di inidoneità o inefficacia dei protocolli e delle procedure.

La modalità di trasmissione di tali informazioni potrà essere diretta oppure per il tramite dei soggetti sotto la cui responsabilità opera il soggetto dichiarante, ma in ogni caso dovrà avvenire in forma scritta.

Al fine di facilitare l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, l'OdV può predisporre apposita modulistica dandone adeguata diffusione.

Ogni informazione, segnalazione, report, ecc., è conservato a cura dell'OdV in un archivio riservato. Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima.

Le informazioni acquisite dall'OdV saranno trattate in modo tale da garantire:

- a) il rispetto della riservatezza del segnalante e della segnalazione inoltrata;
- b) il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei segnalanti;
- c) la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate, ferma restando in tal caso la possibilità di esperire le opportune azioni disciplinari e legali nei confronti di coloro che hanno intenzionalmente effettuato la falsa segnalazione;
- d) in generale, il rispetto delle tutele di cui al D. Lgs. 24/2023.

In linea generale, verrà garantito l'anonimato del segnalante salva la possibilità di rivelarne l'identità all'autorità disciplinare e all'incoltato nei seguenti casi: i) consenso del segnalante; ii) la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, ovvero quando la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare; iii) la conoscenza dell'identità è indispensabile per la difesa dell'incoltato, circostanza che può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incoltato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezione e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione ed effettuare le indagini opportune.

Delle segnalazioni fatte in forma anonima l'OdV potrà tenere conto soltanto ove queste



si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari tale da far emergere fatti e situazioni riferibili a contesti determinati (indicazione di nominativi, menzione di uffici specifici, eventi particolari, etc).

Di regola tutte le segnalazioni dovranno preferibilmente essere effettuate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo odv@cert.scr.piemonte.it o ai seguenti indirizzi di posta elettronica odv231@scr.piemonte.it; anticorruzione@scr.piemonte.it.

Agli stessi indirizzi di posta potranno venire inoltrate anche richieste di chiarimenti che l'OdV valuterà di concerto con la funzione aziendale interessata.

Ogni informazione, segnalazione, report, ecc., è conservato a cura dell'OdV in un archivio strettamente riservato.

È possibile comunicare all'OdV ogni proposta di aggiornamento/integrazione/modifica al Modello ed ai documenti che ne costituiscono parte integrante.

A livello operativo, con riferimento alle tipologie di informazioni, alle tempistiche e modalità di trasmissione si rinvia alla specifica procedura rubricata "Flussi informativi verso L'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001".

5.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza ha il dovere di rapportarsi con l'Organo amministrativo e, ove richiesto, con il Collegio Sindacale sul piano programmatico delle attività che intende svolgere, sulle attività concluse nel periodo, sui risultati raggiunti e sulle azioni intraprese a seguito dei riscontri rilevati.

È assegnata all'OdV una linea di reporting su base annuale, nei confronti dell'Organo amministrativo, tramite invio di una relazione informativa, salvo assumere carattere d'immediatezza in presenza di problematiche o gravi rilievi tali per cui si rendano necessari provvedimenti urgenti.

L'Organismo di vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento per motivi urgenti dall'Organo amministrativo e potrà a propria volta presentare richiesta in tal senso ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

5.6 Conservazione delle informazioni

Le informazioni, le segnalazioni ed i report (verbali) previsti dal Modello organizzativo vengono conservati dall'OdV in un apposito data base (informatico o cartaceo), l'accesso al quale è consentito solo all'OdV ea persone da questi autorizzate.



6. Sistema disciplinare

6.1 Funzione del sistema disciplinare

Il Modello organizzativo, per essere rispondente ai requisiti previsti dal Decreto Lgs. 231/2001 deve prevedere altresì, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. e) e 7 comma 4 lett. b), un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

La violazione delle regole di comportamento e delle misure previste dal Modello da parte di un lavoratore dipendente o dirigente della Società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 2104 e 2106 c.c.

Le sanzioni disciplinari vengono applicate a prescindere dall'esito di un eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità giudiziaria, in quanto le regole di condotta interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare dovrà essere ispirata ai principi di tempestività ed equità.

Ai fini dell'applicazione del sistema disciplinare sono considerati, a titolo esemplificativo, **comportamenti sanzionabili:**

1. la commissione di reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. n. 190/2012;
2. la violazione di disposizioni e di procedure interne previste dal Modello (ad esempio la non osservanza dei protocolli, l'omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, etc.);
3. l'adozione, nello svolgimento di attività connesse ai "processi sensibili", di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
4. le violazioni delle norme generali di condotta contenute nel Codice Etico di comportamento.

6.2 Misure nei confronti dei dipendenti in posizione non dirigenziale

La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.



L'art. 2104 c.c. individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore dispone che il prestatore di lavoro debba osservare nello svolgimento delle proprie mansioni le disposizioni impartite dall'imprenditore (Organo amministrativo) e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Il rispetto delle prescrizioni del presente Modello e del Codice Etico di comportamento rientra nel generale obbligo del lavoratore di rispettare le disposizioni stabilite dalla direzione per soddisfare le esigenze tecniche, organizzative e produttive della Società.

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente ovvero dalla contrattazione collettiva applicata che, nel caso specifico, è rappresentato dal CCNL per i dipendenti di aziende del commercio, dei servizi e del terziario e dalle disposizioni previste dalla legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) e, ove pertinente, di qualunque altro provvedimento normativo in materia.

Le infrazioni saranno accertate, e i conseguenti eventuali procedimenti disciplinari avviati, secondo quanto previsto nella normativa suindicata.

Il personale dipendente non dirigente sarà pertanto passibile dei provvedimenti previsti dal CCNL indicato e precisamente:

- biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- biasimo inflitto per iscritto anche nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni effettivi di lavoro;
- licenziamento.

In particolare, si prevede, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, che:

- a) incorre nei provvedimenti del biasimo verbale o scritto, a seconda della gravità dell'infrazione, il lavoratore che violi il Codice Etico di comportamento o adotti, nello svolgimento delle attività affidategli, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, omettadi svolgere le comunicazioni previste, etc.);
- b) incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni di effettivo lavoro il lavoratore che, nel violare il Codice Etico di comportamento o adottando un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, nonché compiendo



- atti contrari all'interesse della Società, ponga in essere comportamenti ritenuti più gravi di quelli indicati alla lettera a) oppure reiteri i suddetti comportamenti;
- c) incorre nel licenziamento il lavoratore che adotti un comportamento difforme dalle prescrizioni del Modello stesso e diretto in modo univoco al compimento di un reato oppure che ponga in essere un comportamento tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società, anche solo in sede cautelare, di misure previste dal Decreto.

Le tipologie e l'entità delle sanzioni applicate in ciascun caso di violazione saranno proporzionate alla gravità delle mancanze; in particolare si terrà conto della gravità della condotta, anche alla luce dei precedenti disciplinari del lavoratore, delle mansioni dallo stesso svolte e dalle circostanze in cui è maturata e si è consumata l'azione o l'omissione.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica da parte del soggetto deputato alla concreta applicazione delle misure disciplinari in parola, anche in seguito a eventuale segnalazione dell'OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

6.3 Misure nei confronti dei dirigenti

La violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure e/o dei protocolli previsti dal presente Modello o l'adozione, nello svolgimento delle attività nell'ambito dei "processi sensibili", di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico di comportamento e la commissione di reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. n. 190/2012, tenuto conto anche della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, determineranno l'applicazione delle misure idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria applicato.

6.4 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Revisori

a) Misure nei confronti dei componenti dell'Organo amministrativo

In caso di gravi violazioni del Modello e del Codice Etico di comportamento da parte dei componenti del Consiglio di amministrazione della Società, coloro che ne vengono a conoscenza devono darne immediata notizia all'OdV, il quale è tenuto ad informare tempestivamente l'intero Consiglio ed il Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, l'adozione delle misure più idonee a sanzionare la condotta illecita posta in essere dai soggetti suindicati.



A fronte della mancata osservanza delle misure indicate nel Modello e del Codice etico di comportamento, verranno applicate le misure sanzionatorie indicate nel prosieguo, in relazione alla gravità e frequenza della condotta, nonché al grado del dolo della colpa (resta salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità risarcitoria, sempre esperibile):

- censura/richiamo formale;
- multa, da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 da devolversi ad apposito fondo per la formazione del personale della Società;
- revoca delle deleghe operative, in particolare di quelle il cui inadempimento risulti (direttamente o indirettamente) connesso alla violazione in concreto accertata;
- revoca dalla carica.

In particolare, a seguito dell'accertamento della violazione del Modello (comprensivo del Codice Etico di comportamento e dei protocolli di prevenzione richiamati nelle Parti speciali) da parte di un amministratore, l'OdV ne dà comunicazione tramite relazione scritta al Consiglio di amministrazione, nella persona del Presidente e, se questo fosse coinvolto, del più anziano tra gli amministratori e al Presidente del Collegio Sindacale.

La relazione dell'OdV contiene:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'OdV, il CdA convoca il membro indicato dall'OdV per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione del CdA, che avviene con le modalità previste dallo Statuto, è effettuata per iscritto e contiene:



- l'indicazione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- la data dell'adunanza;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte sia verbali.

In occasione dell'adunanza del CdA, cui è invitato a partecipare anche l'Organismo di vigilanza, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate nonché l'eventuale espletamento di ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, sentito il Collegio Sindacale e l'OdV, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'OdV.

In ogni caso all'OdV deve essere data informativa della conclusione del procedimento e del tipo di sanzione irrogata.

La competenza ad applicare le misure nei confronti degli Amministratori della Società spetta:

- per quanto concerne la “censura”, la “multa” e la “revoca delle deleghe”, al Consiglio di Amministrazione nella sua interezza, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti e con astensione obbligatoria da parte del consigliere incolpato, a carico del quale sia stata accertata la violazione; a tale fine l'OdV ed il Collegio Sindacale potranno chiedere formalmente al Consiglio di Amministrazione di riunirsi ponendo all'ordine del giorno l'apertura del procedimento sanzionatorio nei confronti del consigliere a carico del quale sia stata accertata la violazione/infrazione passibile di misura sanzionatoria;
- per la “revoca dalla carica”, all'Assemblea Ordinaria, da convocarsi, anche su istanza dell'Organismo di vigilanza, nei termini e con le modalità previste dallo Statuto, ponendo come argomento all'ordine del giorno l'apertura del procedimento sanzionatorio nei confronti dell'Amministratore a carico del quale è stata accertata la violazione/infrazione passibile di sanzione; l'Assemblea, qualora ravvisi la non manifesta infondatezza dell'addebito, provvederà ad assegnare all'Amministratore incolpato un congruo termine a difesa, all'esito del quale potrà deliberare la sanzione ritenuta più adeguata.



La misura/sanzione della “revoca dalla carica”, è applicata alla stregua del combinato disposto degli artt. 2475 e 2383 c.c. Si applicano le norme civilistiche per la sostituzione del consigliere.

b) Misure nei confronti dei Sindaci

Alla notizia di gravi violazioni del Modello e del Codice Etico di comportamento da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale, coloro che ne vengono a conoscenza devono darne immediata notizia all’OdV, il quale informa tempestivamente l’intero Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione e la Regione Piemonte, per l’adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, l’adozione delle misure più idonee a sanzionare la condotta illecita posta in essere dai soggetti suindicati.

In particolare, una volta accertata la violazione del presente Modello Organizzativo e/o del Codice Etico di comportamento che ne costituisce parte sostanziale (integrativa o meno degli estremi di un reato consumato o tentato), da parte di un sindaco, l’OdV ne dà comunicazione tramite relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e al Collegio Sindacale, in persona del Presidente, se non direttamente coinvolto, ovvero, se coinvolto, del sindaco effettivo più anziano.

Relativamente al sistema sanzionatorio adottato dalla Società nei confronti dei Sindaci, trovano applicazione, con i dovuti adattamenti, le sanzioni e il procedimento disciplinare previsti per gli amministratori.

Resta ferma la possibilità di ricorrere alle sanzioni previste dalla Legge, convocando ad esempio l’Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla normativa vigente (ad es.: in presenza di un procedimento penale a carico del Sindaco in relazione a reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001). Il Consiglio di amministrazione può revocare immediatamente dal mandato il Sindaco inadempiente ex art. 2400, co. 2, c.c. (“Nomina e cessazione dall’ufficio del Collegio Sindacale”) nell’attesa delle misure deliberate dall’Assemblea dei soci. Nel caso di gravi violazioni commesse da Sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili a norma dell’art. 2397 c.c., la Società provvederà altresì alla segnalazione agli Organi Competenti all’utenza del relativo Albo.

In ogni caso all’OdV deve essere data informativa della conclusione del procedimento e del tipo di sanzione irrogata.

c) Misure nei confronti dei revisori

Alla notizia di violazioni del Modello (per quanto applicabile) e del Codice Etico di



comportamento da parte dei revisori, coloro che ne vengono a conoscenza devono darne immediata notizia all'Organismo di Vigilanza, il quale informa tempestivamente il Consiglio di amministrazione della Società e il Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

6.5 Misure nei confronti di fornitori, collaboratori, consulenti e soggetti terzi

I comportamenti tenuti in contrasto con i principi del Codice Etico di comportamento da parte dei soggetti terzi aventi rapporti contrattuali con la Società (partner commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori, ecc.), per quanto attiene le regole agli stessi applicabili, sono sanzionati come previsto nelle specifiche clausole da inserirsi nei relativi contratti.

6.6 Misure nei confronti di chi viola i presidi di tutela del *whistleblower* e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 6, co. 2, del D.Lgs. 231/2001, l'inosservanza delle misure di tutela del segnalante o eventuali forme di abuso della procedura di "*whistleblowing*", quali le segnalazioni manifestamente infondate effettuate con dolo o colpa grave e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di strumentalizzazione di tale istituto, possono dar luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale;
- biasimo scritto;
- multa.

I provvedimenti disciplinari in oggetto devono essere applicati in relazione alla gravità e frequenza della condotta ed al grado del dolo o della colpa.



7. Diffusione del Modello organizzativo

7.1 Introduzione

S.C.R. Piemonte S.p.A., al fine di dare efficace attuazione al Modello adottato, intende assicurare la **più ampia diffusione dei contenuti e dei principi** ivi previsti all'interno e all'esterno della Società.

La diffusione è improntata ai **principi di completezza, tempestività, accuratezza, accessibilità e continuità**, al fine di consentire a tutti i destinatari, diversi per ruolo e responsabilità, consapevolezza sui principi di comportamento e di controllo di S.C.R. Piemonte S.p.A.

In particolare, il Modello è reso disponibile al personale, dipendenti e soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendenti operano, anche occasionalmente, per il conseguimento degli obiettivi di S.C.R. Piemonte S.p.A. in forza di contratti e sui quali la Società sia in grado di esercitare direzione o vigilanza.

La comunicazione dell'adozione è data via e-mail e la pubblicazione del Modello nella sua versione integrale e aggiornata, è garantita attraverso la creazione di un'area dedicata nell'intranet aziendale.

È data, più in generale, ampia divulgazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, anche in forma di estratto, tramite il sito internet www.scr.piemonte.it.

7.2 Formazione e informazione dei dipendenti

Al fine di agevolare la comprensione del Modello, S.C.R. Piemonte S.p.A. organizza percorsi di formazione differenziati nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, del grado di attribuzione di poteri di rappresentanza.

I percorsi di formazione sono condivisi con l'OdV che potrà fornire indicazioni in merito ad eventuali carenze formative evidenziate nel corso della propria attività di verifica.

I programmi di formazione hanno un contenuto minimo comune consistente nella illustrazione dei principi del D.Lgs. n. 231/2001, degli elementi costitutivi il Modello, dei principi del Codice Etico di comportamento, delle singole fattispecie di reato previste dal Decreto oltreché dalla Legge n.190/2012 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati contemplati nei provvedimenti normativi citati.



In aggiunta a questa matrice comune, ogni programma di formazione può essere modulato in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione è **obbligatoria**. A completamento delle attività di formazione frontale potrà essere prevista la compilazione di questionari e di dichiarazioni attestanti l'avvenuta partecipazione.

7.3 Informazione a collaboratori, consulenti e soggetti terzi

S.C.R. Piemonte S.p.A. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico di comportamento anche tra i soggetti terzi che partecipano all'attività sociale o svolgono attività nell'interesse della Società, quali partner commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori a qualsiasi titolo e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali con la Società.

Al fine di garantire la conoscenza e l'informazione sulla politica e sulle procedure adottate dalla Società, è previsto l'inserimento nei contratti con i soggetti terzi di clausole specifiche con le quali le parti contraenti riconoscono e accettano i principi ispiratori del Modello e del Codice Etico di comportamento.

SISTEMA INTEGRATO 231 - ANTICORRUZIONE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

(ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, aggiornato al testo della
Legge 19 dicembre 2019, n. 157)

**Elenco dei reati previsti nel D.Lgs. n. 231/2001
(allegato)**



Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)

- Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà nella scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)
- Peculato (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.),
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.),
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.),
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.),
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.),
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- Traffico di influenze illecite (346-bis c.p.).



Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.)
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.),
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).
-



Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)

- Associazione per delinquere (416 c.p.),
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (416 bis c.p.),
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91),
- Scambio elettorale politico-mafioso (416 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.),
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5 codice procedura penale).



Reati c.d. di falso nummario (art. 25 bis)

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)



Reati societari (art. 25 ter)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti (di false comunicazioni sociali) di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629 bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione fra privati (art. 2635, co. 3, c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (art. 55 D. Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023). Il certificato preliminare si riferisce a operazioni straordinarie transfrontaliere.



Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. 153/06, art. 270 quinquies 1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. 342/76, art. 1)
- Danneggiamento di installazioni a terra (L. 342/76, art. 2)
- Sanzioni (L. 422/89, art. 3)
- Pentimento operoso (D. Lgs. 625/79, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).



Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto ed alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 c.p.)
- Adescamento di minorenni (609 undecies c.p.)

Illeciti di abuso e manipolazione di mercato (art. 25 sexies)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF),
- Manipolazione di mercato (185 e 187 TUF).

Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)



Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.)
- Altre fattispecie: *Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, [...] ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.*



Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. 633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, L. 633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis L. 633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis L. 633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter L. 633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies L. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies L. 633/1941)



Reati contro l'attività giudiziaria (art. 25 decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Reati ambientali (art. 25 undecies)

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3 bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (D. Lgs. 152/06, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006),
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. 152/06, art. 257),
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/06),
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/06, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/2006)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi di rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea del SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 260 bis),



- Sanzioni (D. Lgs. 152/06, art. 279),
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. 202/07, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. 202/07, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/93, art. 3).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25duodecies)

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 286/1998),
- Delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 commi 3, 3 - bis, 3 - ter e 5 del D.lgs. 286/1998 - T.U. sull'immigrazione)

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)

- Propaganda, istigazione e incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21)

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies)

- Frode in competizioni sportive (art. 4 Legge del 13 dicembre 1989 n. 401),
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge del 13 dicembre 1989 n. 401).



Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e co. 2bis del D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 ed 8 comma 2bis del D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) – (*)
- Omessa dichiarazione (art. 5 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) – (*)
- Indebita compensazione (art. 10 quater del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) – (*)

(*) - Quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

Contrabbando (art. 25 sexiesdecies)

- Reati previsti dal DPR 23 gennaio 1973, n. 43, recante *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*.



Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies)

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies)

- Riciclaggio di beni culturali (518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (518-terdecies c.p.)